

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

disposta dal TAR CAMPANIA – Sezione Ottava con ORDINANZA r.g.n. 2421/2014 depositata in data 30/04/2014, comunicata in data 17/06/2014 via pec all'indirizzo avvocatodascoli@pec.giuffre.it per conto di invio_avvisi@pec.ga-cert.it, pronunciata nel ricorso r.g.n. 4302/2008, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Alfieri Maria Grazia, nata a San Paolo Belsito (NA) il 13/09/1968, C.F. LFRMGR68P53I073S, residente in Comiziano (NA) Via Provinciale per Risigliano n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi C.F. RNZCRL46R08H703I con Studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9 - c.a.p. 00192 (di fax: 06-37353067; posta certificata: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio legale dell'Avv. Giuseppe Ursini sito in Napoli, Corso Umberto I n. 191

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio eletto in Napoli, Via Diaz n. 11,

per l'annullamento

- 1) del provvedimento del 27/05/2008 prot. n. 2829 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con cui si è decretato che la Sig.ra Maria Grazie Alfieri non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e si è disposto che il servizio prestato, in virtù dell'inserimento in graduatoria, venga annullato;
- 2) del provvedimento del 12/06/2008 prot. n. MPIA00USPNA-3110 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con cui si "conferma" che la Sig.ra Alfieri non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e si è disposto l'annullamento della validità giuridica del servizio prestato.
- 3) nonché per la declaratoria del diritto della Sig.ra Alfieri a permanere nella graduatoria permanente del 30/10/2001 dell'Ufficio Provinciale Scolastico della Campania di Napoli relativa ai collaboratori scolastici e del diritto al riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato negli aa.ss. 2006/2007 e 2007/2008, in virtù dell'inserimento nella predetta graduatoria.

(annullamento richiesto con il ricorso introduttivo)

4) del provvedimento 18-23/03/2009 il MIUR prot. n. 1418/1 – Ufficio provinciale Scolastico di Napoli ha illegittimamente decretato che la Sig.ra Alfieri *“non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001”* ed ha invitato i Dirigenti presso le cui istituzioni scolastiche la Sig.ra Alfieri ha prestato servizio *“alla risoluzione dei contratti ed all’annullamento della validità giuridica del servizio reso”*.

(annullamento richiesto con i motivi aggiunti)

HA ORDINATO

- L’integrazione del contraddittorio per notifica per pubblici proclami tramite avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’amministrazione competente (hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami) con indicazione: a) dell’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) del Numero del Registro Generale del Procedimento; c) del nominativo della parte ricorrente; d) di una sintesi dei motivi di ricorso; e) degli estremi dei provvedimenti impugnati; f) dell’indicazione nominativa dei contro interessati inseriti nella graduatoria de qua
- Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di ottemperare all’incombente istruttorio (acquisizione presso l’amministrazione centrale del MIUR copia delle graduatorie provinciali dell’anno 1987 dei collaboratori scolastici dell’Ufficio Scolastico Provinciale – ex Provveditorato agli Studi – redatte in virtù dell’O.M. 78/1987, con indicazione dell’eventuale presenza nelle stesse della ricorrente).

Ciò premesso, per la parte di spettanza

SI RAPPRESENTA

In sintesi che la Sig.ra Alfieri Maria Grazia, nata a San Paolo Belsito (NA) il 13/09/1968, C.F. LFRMGR68P53I073S, residente in Comiziano (NA) Via Provinciale per Risigliano n. 1 ha proposto ricorso avverso il MIUR dinnanzi al TAR Campania (ricorso r.g.n. 4302/2008), il quale si è pronunciato con sentenza di rigetto r.g.n. 856/2010, depositata in data 10.02.2010 e non notificata. La Sig.ra Alfieri ha proposto allora appello dinnanzi al Consiglio di Stato (r.g.n. 2714/2011), il quale, con decisione r.g.n. 4556/2013, ha rimesso la causa al giudice di primo grado ex art. 105 c.p.c.. E’ stato quindi notificato ricorso in riassunzione dinnanzi al TAR Campania (r.g.n. 4302/2008) nell’ambito del quale giudizio veniva emessa l’ordinanza r.g.n. 2421/2014 comunicata in data 17/06/2014. In esecuzione dell’ordinanza del TAR CAMPANIA – Sezione Ottava R.G.N. 2421/2014 comunicata in data 17/06/2014 si rappresenta in particolare:

a) CON RIFERIMENTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE

L'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede è il TAR CAMPANIA – Sezione Ottava

b) CON RIFERIMENTO DEL NUMERO DEL REGISTRO GENERALE DEL PROCEDIMENTO

Il numero di Registro Generale del procedimento è 4302/2008

c) CON RIFERIMENTO AL NOMINATIVO DELLA PARTE RICORRENTE

La parte ricorrente è la Sig.ra Alfieri Maria Grazia, nata a San Paolo Belsito (NA) il 13/09/1968, C.F. LFRMGR68P53I073S, residente in Comiziano (NA) Via Provinciale per Risigliano n. 1,

d) CON RIFERIMENTO AI MOTIVI DI RICORSO

La Sig.ra Alfieri Maria Grazia, collaboratrice scolastica, con diploma di scuola media superiore di primo grado è inserita fin dal 1987 nelle graduatorie provinciali degli ausiliari della scuola (oggi collaboratori scolastici) dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli (ex Provveditorato agli Studi), redatte in virtù dell'O.M. 21/03/1987 n. 78 relativa alle nomine del personale amministrativo tecnico ed ausiliario a tempo determinato nella scuola. Nella graduatoria redatta ai sensi dell'O.M. 59/1994 per il conferimento delle supplenze nel triennio scolastico dal 1994 al 1997, la ricorrente risulta inserita in virtù del decreto 31/07/1997 prot. n. 3157/13 del Provveditorato di Napoli con cui si operò una ricognizione della graduatoria dei collaboratori scolastici integrandola con i nominativi dei candidati inseriti in virtù di decreti di rettifica fino a quella data adottati. In tale graduatoria la ricorrente occupava il posto 11998, con punti 2,00 (v. decreto 31/07/1997 prot. n. 3157/13, con allegato stralcio di graduatoria). A seguito della abolizione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale ATA (tra cui i collaboratori scolastici) ai sensi della Legge 124/1999, con D.M. 19/04/2001 n. 75 sono state rese le norme in materia del personale (Amministrativo, tecnico ed) ausiliario non di ruolo della scuola. Il Decreto ha consentito il nuovo inserimento nelle graduatorie di quel personale che avesse maturato almeno 30 giorni di servizio dal

01/09/1997 al 31/12/1999 ed ha, inoltre, previsto all'art. 1.3 che: *"i collaboratori che intendono restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento in cui sono già inseriti senza aggiornare la loro posizione sono mantenuti d'Ufficio in quella medesima graduatoria con il punteggio già conseguito... Essi non devono produrre alcuna domanda ed essa è del tutto nulla se prodotta"*. In buona sostanza, il personale già inserito nelle graduatorie provinciali per supplenze veniva d'ufficio trasferito nelle nuove graduatorie ad esaurimento.

Ciò nonostante, il 30/10/2001 il CSA di Napoli – Ufficio Scolastico Provinciale ha pubblicato (tra le altre) la graduatoria provinciale ad esaurimento relativa ai collaboratori scolastici da cui la ricorrente risultava illegittimamente esclusa.

La Sig.ra Alfieri, dunque, presentò tempestivo reclamo, cui fece seguito l'adozione del provvedimento di rettifica 26/01/2002 prot. n. 1852 con cui il CSA, visto il proprio provvedimento 31/07/1997 n. 3157/13 e la graduatoria allegata, ai sensi dell'art. 1.3 del D.M. 75/2001 l'ha riconosciuta inclusa nella graduatoria ad esaurimento dei collaboratori scolastici al posto n. 5134-bi con punti 2,5.

Per l'effetto dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2007/2008 la odierna appellante è sempre stata destinataria di una proposta di assunzione a tempo determinato (v. proposte di assunzione 30/08/2006 prot. n. 14864/2, 30/08/2007 prot. n. 10361/399, 30/08/2007 prot. n. 10361/398 del Ministero della Pubblica Istruzione). Con decreto 20/02/2008 la Direzione Generale della Campania del MIUR, alla luce della nota del M.P.I. prot. n. AOODGPER 22543 del 27/11/2007, ha indetto il concorso per soli titoli a collaboratore scolastico per l'a.s. 2007/2008. Possedendo i titoli di studio e di servizio richiesti (24 mesi di servizio) la Sig.ra Alfieri ha presentato la domanda in data 20/03/2008 per l'inserimento nella graduatoria permanente di prima fascia ai fini dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato, sui posti disponibili, nel profilo professionale di collaboratore scolastico. Con provvedimento del 27/05/2008 prot. n. 2830, l'Ufficio scolastico Provinciale di Napoli "atteso che la ricorrente avrebbe dichiarato un servizio mai prestato ai fini dell'inserimento nella graduatoria ad esaurimento dei collaboratori scolastici, redatta ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 75/2001; atteso che non risulterebbe inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico del 30/10/2001 prot. n. 28715, ha decretato che [la Sig.ra Alfieri] non ha titolo ad essere inserita nella predetta graduatoria e per l'effetto ha disposto la risoluzione immediata del contratto di supplenza in corso, in virtù del quale la ricorrente prestava servizio presso il Circolo Didattico di Nola". Con provvedimento

12/06/2008 prot. n. MPII-AOOUSPNA-3110, l'Ufficio Provinciale Scolastico ha decretato che la Sig.ra Alfieri (tra gli altri) non avrebbe titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico redatta ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 75/2001.

Dunque con ricorso (R.G.N. 4302/2008) al T.A.R. per la Campania l'odierna appellante ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, 1) del provvedimento del 27/05/2008 prot. n. 2829 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli; 2) del provvedimento del 12/06/2008 prot. n. MPIAOOUSPNA-3110 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli; ed ha richiesto "la declaratoria del diritto della Sig.ra Alfieri a permanere nella graduatoria permanente del 30/10/2001 dell'Ufficio Provinciale Scolastico della Campania di Napoli relativa ai collaboratori scolastici; nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato negli aa.ss. 2006/2007 e 2007/2008, in virtù dell'inserimento nella predetta graduatoria" per i seguenti motivi di diritto:

I. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO 12/06/2008 L'Amministrazione afferma "non accertata" la inclusione della ricorrente nella graduatoria provvisoria dei collaboratori scolastici (allora ausiliari della scuola) redatta ai sensi della O.M. 78/1987. Senonchè tale assunto è erroneo e fondato su una inesistente attività istruttoria che ha inficiato l'intero procedimento. Infatti con provvedimento 31/07/97 n. 3157/2013, fu decretata la inclusione della ricorrente nella graduatoria del personale ausiliario relativa al triennio 1994-1997 (al posto 11998) redatta ex O.M. 59/1994. Con il richiamato decreto l'Amministrazione stessa – procedendo ad un'opera di mera ricognizione dei propri provvedimenti di rettifica – ha pubblicato l'elenco degli ausiliari includendovi i nominativi dei candidati che, a varia ragione ed erroneamente, vi erano stati esclusi o si erano visti assegnare un erroneo punteggio. Atteso che l'O.M. 59/1994 aveva consentito il solo aggiornamento delle posizioni ai già inclusi nella graduatoria del 1987 e non anche nuovi inserimenti, verificata l'inclusione nella graduatoria del 1987, l'Amministrazione collocò la Sig.ra Alfieri al posto 1998. Inoltre, pubblicate le graduatorie ad esaurimento 31/10/2001 ex D.M. 75/2001, la Sig.ra Alfieri ancora una volta se ne è trovata esclusa. Pertanto a seguito del suo reclamo, riconosciuto l'errore, l'Amministrazione ne ha decretato la "permanenza" in graduatoria (dal 31/10/2001) al posto 5134 bis. In buona sostanza a circa 20 anni dalla adozione del primo

provvedimento di inclusione della Sig.ra Alfieri nella graduatoria dei collaboratori scolastici e a fronte di molteplici provvedimenti di sua inclusione nelle successive graduatorie redatte per tale profilo professionale, l'Amministrazione le nega immotivamente ed illegittimamente la permanenza nella graduatoria 30§/10/2001 e la validità giuridica del servizio prestato, sulla base di un erroneo accertamento (negativo) che non tiene conto dei provvedimenti di rettifica di cui è stata destinataria. Con lo stesso provvedimento del 12/06/2008 l'Amministrazione afferma "non accertato" il requisito di servizio (30 giorni di servizio prestato tra l'1/09/1997 e il 31/12/99) necessario ai fini dell'inclusione nella graduatoria 30/10/2001 redatta ex D.M. 75/2001. Senonchè il richiamo al requisito di servizio è del tutto inconferente nel caso che occupa, atteso che la ricorrente risultava già inclusa nelle graduatorie di cui all'O.M. 59/94, visto il pregresso inserimento della ricorrente nelle graduatorie provinciali di collaboratore scolastico (giusto decreto 31/07/1997 n. 3157) e l'inclusione d'ufficio nella graduatoria ad esaurimento redatta ai sensi del D.M. 19/04/2001 n. 75.

III) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO 27/05/2008 in quanto la ricorrente non ha mai presentato la domanda di inserimento ex D.M. 75/2001, poiché la Sig.ra Alfieri essendo inserita nelle pregresse graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze fin dal 1997 doveva essere (ed è stata) inserita nelle nuove graduatorie ad esaurimento d'ufficio. Con i provvedimenti impugnati con il ricorso l'Amministrazione erroneamente e contraddittoriamente assume che la ricorrente "non risulta inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici di cui al decreto 28715 del 30/10/2001 redatta ai sensi del D.M. N. 75/2001. Senonchè lo stesso Ufficio Scolastico ha individuato la ricorrente quale destinataria di proposte di assunzione per supplenze. Inoltre dall'interrogazione del 23/01/2005 al sistema informatico di archiviazione dei dati del Ministero, la sig.ra Alfieri risulta iscritta nella graduatoria del personale ATA – profilo professionale collaboratore scolastico (CS) con identificativo NA/020713.

IV) VIOLAZIONE DELLE NORME DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DELLE NORME DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. L'Ufficio scolastico provinciale per la Campania di Napoli ha adottato i provvedimenti impugnati con il ricorso senza farli precedere ad alcun provvedimento che rendesse la

ricorrente edotta dei provvedimenti che stavano per essere adottati e senza consentirle di esprimere le proprie ragioni in merito.

V) ABNORMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI che pongono nel nulla il servizio prestato, nonostante il legittimo inserimento della ricorrente nella graduatoria e nonostante questa l'abbia prestato senza demerito.

Con ordinanza r.g.n. 2317/2008 l'Ecc.ma VIII Sezione adita ha accolto l'istanza cautelare *"considerato che il ricorso appare assistito ... da sufficienti elementi di fondatezza, in particolare in relazione alla dedotta censura di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento"*. Con atto del 25/11/2008 si è diffidata l'Amministrazione a dare compiuta esecuzione al giudicato nascente dalla ordinanza 2317/2008, ritualmente notificata il 16/10/2008. Ha fatto seguito la adozione del provvedimento del 23/12/2008 prot. n. 6224/1 dell'Ufficio Scolastico Provinciale con cui, appunto, si è provveduto a dare esecuzione all'ordinanza 2317/2008 del TAR. Contestualmente l'Amministrazione ha adottato il provvedimento 23/12/2008 prot. n. 6224/2 di notifica dell'avvio di un procedimento *"per depennamento da graduatorie ATA e annullamento contratti stipulati"*. Con provvedimento 18-23/03/2009 il MIUR prot. n. 1418/1 – Ufficio provinciale Scolastico di Napoli ha illegittimamente decretato che la Sig.ra Alfieri *"non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001"* ed ha invitato i Dirigenti presso le cui istituzioni scolastiche la Sig.ra Alfieri ha prestato servizio *"alla risoluzione dei contratti ed all'annullamento della validità giuridica del servizio reso"*. Si costituiva in giudizio il MIUR e L'Ufficio scolastico Provinciale di Napoli – C.S.A.. Con atto di motivi aggiunti, la Sig.ra Alfieri ha impugnato quest'ultimo provvedimento 18-23/03/2009 del MIUR prot. n. 1418/1 – Ufficio provinciale Scolastico di Napoli, deducendo i seguenti motivi di diritto:

I) ILLOGICITA' DEL PROVVEDIMENTO posto che l'Amministrazione con diversi provvedimenti ricognitivi adottati dall'allora Provveditorato agli Studi di Napoli ha dato atto del suo legittimo inserimento nella graduatoria ad esaurimento dei collaboratori scolastici fin dal 1987.

II) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO posto che il lungo lasso di tempo trascorso, la buona fede della ricorrente, la prestazione del servizio senza demerito, l'aggiornamento ripetuto della graduatoria ad esaurimento del personale ATA della scuola rendono illegittimo il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, con cui

si preclude definitivamente alla ricorrente l'accesso al profilo professionale dei collaboratori scolastici.

Con sentenza R.G.N. 856/2010 depositata in data 10.02.2010, la Sezione Ottava del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, definitivamente pronunciandosi, ha respinto il ricorso presentato dalla Sig.ra Alfieri motivando come segue: *"non si presentano meritevoli di favorevole considerazione le censure con cui parte ricorrente si lamenta per l'omissione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e ss. della Legge 241/1990 (...) nella specie è applicabile l'art. 21 octies, secondo comma, della Legge 241/1990 il quale prevede che non è annullabile il provvedimento per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; Infondate sono le censure volte ad evidenziare il difetto di motivazione e di istruttoria dell'atto impugnato; Infine, vanno disattese le censure relative all'inosservanza dei parametri propri dell'esercizio del potere di autotutela con specifico riferimento al doveroso bilanciamento tra gli interessi coinvolti, alla necessaria evidenziazione dell'interesse pubblico attuale ed alla tutela del valore dell'affidamento in ragione dell'arco temporale trascorso".* Avverso la predetta sentenza l'odierna ricorrente presentava appello al Consiglio Di Stato r.g.n. 2714/2011 deducendo i seguenti motivi di diritto:

I) ABNORMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONevolezza, MANCANZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA'. I requisiti per l'inserimento nella graduatoria in esame (redatta ai sensi del D.M. n. 75/2001), graduatoria dalla quale la Sig.ra Alfieri è stata esclusa sono **ALTERNATIVAMENTE:** A) l'inserimento nelle vecchie graduatorie provinciali per supplenze di cui all'O.M. 21/03/1987 n. 78; B) aver svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico, tra l'01/09/1997 incluso e la data della domanda.

La Sig.ra Alfieri ha diritto ad essere inserita nella graduatoria n. 75/2001 perché in possesso del primo requisito, infatti, la medesima già dal lontano 1987 è inserita nella graduatoria del personale ausiliario della scuola, graduatoria redatta ai sensi dell'O.M. n. 78/1987. L'amministrazione contesta l'inserimento della odierna appellata nella summenzionata graduatoria semplicemente rilevando che "... non si è rivenuta né copia cartacea delle graduatorie provinciali del personale ATA dell'anno 1987, né i

relativi file, che non sono in possesso dell'Ufficio ..." (cfr. punto n. 1 dell'atto del MIUR, adempimento all'ordinanza del TAR Campania). La circostanza che l'Amministrazione abbia riscontrato dei problemi nel rinvenimento della graduatoria del 1987 non può certamente gravare sull'odierna appellata. Inoltre, quanto al secondo requisito si rileva che l'Amministrazione afferma "non accertato" il requisito di servizio (30 giorni di servizio prestato dall'odierna appellata tra il 01/09/1997 ed il 31/12/1999). Posto che l'inclusione della Sig.ra Alfieri nella graduatoria provinciale di cui al D.M. n. 75/2001 si giustifica in base alla sussistenza del primo requisito (vale a dire l'inserimento nelle vecchie graduatorie provinciali) il quale è alternativo al secondo (l'aver prestato servizio tra il 01/09/1997 ed il 31/12/1999), la Sig.ra Alfieri non ha mai presentato la domanda di inserimento ex D.M. 75/2001 poiché, proprio ai sensi dell'art. 1.3. del decreto appena richiamato "i collaboratori che intendono restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento in cui sono già inseriti senza aggiornare la loro posizione sono mantenuti d'Ufficio in quella medesima graduatoria con il punteggio già conseguito... Essi non devono produrre alcuna domanda ed essa è del tutto nulla se prodotta". Ciò significa che la Sig.ra Alfieri, visto che risultava già inserita nelle graduatorie provinciali (cfr. decreto 31/07/1997 n. 3157/13), non aveva motivo alcuno di presentare la domanda di inserimento nella graduatoria redatta ex D.M. n. 75/2001 perché l'inserimento nella suddetta graduatoria sarebbe avvenuto d'ufficio.

II) VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE 241/1990, AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, VIOLAZIONE ART. 97 COST. E DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 856/2010 RELATIVAMENTE AL VIZIO DI CARENZA DI ISTRUTTORIA SOLLEVATO NEL RICORSO.

In violazione delle norme di partecipazione del cittadino all'azione amministrativa, in materia di comunicazione di avvio del procedimento, nonché di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, l'Ufficio Scolastico provinciale di Napoli ha adottato i provvedimenti impugnati senza farli precedere da alcun provvedimento che rendesse la Sig.ra Alfieri edotta dei provvedimenti che stavano per essere adottati e senza, peraltro, consentirle di esprimere le proprie ragioni in merito. Ciò ha chiaramente comportato una compressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 ed ha

portato la P.A. ad emettere atti platealmente illegittimi. Per quanto riguarda il difetto di istruttoria, la P.A. ha rilevato di non essere più in possesso di una graduatoria ovvero di un'altra ed ha, quindi, seppure in mancanza di documentazione, elaborato per lo più supposizioni di illegittimità in merito alla situazione concreta ovvero ha insinuato dubbi sul legittimo inserimento della odierna appellata nella graduatoria. I provvedimenti amministrativi impugnati, pertanto, sono scaturiti NON da una approfondita istruttoria (la P.A. più volte ammette di non ritrovare atti/documenti ecc.) BENSÌ l'illegittimità dell'inserimento in graduatoria della Alfieri viene IPOTIZZATA perché, rileva la P.A., ci sono stati casi di "irregolarità accertate".

III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE, DI CORRETTEZZA E DI AFFIDAMENTO NELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA. MANCATO BILANCIAMENTO DI INTERESSI.

Nel caso in esame è evidente, inoltre, la violazione del principio di buona fede, di correttezza e di affidamento nell'esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione. Difatti, a circa venti anni di distanza dalla adozione del primo provvedimento di inclusione della Sig.ra Alfieri nella graduatoria dei collaboratori scolastici (già ausiliari della scuola) e a fronte di molteplici provvedimenti di sua inclusione nelle successive graduatorie redatte per tale profilo professionale, l'Amministrazione le nega (con i provvedimenti impugnati con ricorso e con motivi aggiunti, provvedimenti i quali risalgono al 2008 ed al 2009) tanto immotivatamente quanto illegittimamente la permanenza nella graduatoria di cui al D.M. n. 75/2001 e la validità giuridica del servizio prestato, sulla base di un erroneo accertamento che non tiene conto dei provvedimenti di rettifica di cui l'odierna appellante è stata destinataria. Difatti, come è stato più volte precisato, la Sig.ra Alfieri è inserita sin dal 1987 nelle graduatorie provinciali degli ausiliari della scuola (oggi collaboratori scolastici). Inoltre la stessa è stata destinataria di più provvedimenti di rettifica. Fermo restando che l'appellata aveva ed ha tutti i requisiti per l'inserimento nella graduatoria redatta ai sensi del D.M. n. 75/2001, si rileva in questa sede che seppure (ma non è così!!) l'inserimento della Alfieri in graduatoria fosse avvenuto illegittimamente, il notevole lasso di tempo trascorso avrebbe dovuto costituire un limite per l'esercizio del potere di autotutela in capo all'amministrazione. Si consideri, inoltre, che la P.A. ha avuto nel caso in esame più occasioni per verificare il legittimo inserimento dell'alfieri nella

graduatoria de qua e tale accertamento e' stato svolto ed ha sempre dato esito positivo (cfr. provvedimenti di rettifica gia' richiamati).

E' evidente dunque la lesione del consolidato principio della tutela dell'affidamento incolpevole, quale espressione di quell'obbligo di correttezza e di buona fede che dovrebbe sempre ravvisarsi nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.

IV) ABNORMITA' DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI, ECCESSO DI POTERE, IRRAGIONEVOLEZZA, MANCANZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA'.

Con provvedimento del MIUR prot. MPI-AOOUSPNA-3110 del 12/06/2008) (impugnato con il ricorso) si è affermato: "... [la Sig.ra Alfieri Maria Grazia] non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/01; (art. 2) I Dirigenti scolastici ... che abbiamo stipulato nel corrente anno scolastico o negli anni precedenti eventuali contratti di lavoro a tempo determinato con i collaboratori sopra citati sono invitati alla risoluzione immediata del contratto eventualmente ancora in corso ed all'annullamento della validità giuridica del servizio reso dagli interessati dalla data dell'assunzione". Il provvedimento impugnato ed appena richiamato è abnorme, illegittimo ed irragionevole nella parte in cui decreta l'annullamento della validità giuridica del servizio prestato dalla Sig.ra Alfieri.

Ci si riferisce al servizio prestato dalla Sig.ra Alfieri presso l'Istituto professionale di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione "Cavalcanti" di Napoli nell'a.s. 2007 (prot. 14864/2 del 30/06/06) e al servizio prestato a Nola (prot. 10361/399 del 30/08/2007). Difatti, a circa venti anni dalla adozione del primo provvedimento di inclusione della Sig.ra Alfieri nella graduatoria dei collaboratori scolastici ed a fronte dei molteplici provvedimenti di sua inclusione nelle successive graduatorie redatte per tale profilo professionale, l'Amministrazione le nega immotivatamente ed illegittimamente la validità del servizio prestato, sulla base di un erroneo accertamento in negativo che non tiene conto dei provvedimenti di rettifica di cui è stata destinataria. In ogni caso, il lungo lasso di tempo trascorso tra il primo inserimento della appellante in graduatoria ed i successivi provvedimenti di inclusione, nonché la natura e la modalità dei rapporti di lavoro instauratisi con l'amministrazione, imponevano a quest'ultima, ove mai avesse commesso un errore includendo l'appellante in graduatoria (ma non è così), di ponderare adeguatamente i contrapposti interessi in gioco.

Ciò posto, il Consiglio di Stato accogliendo l'appello si pronunciava con decisione r.g.n. 4556/2013 depositata in data 16/09/2013 osservando in fatto ed in diritto quanto segue: *“La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso senza esaminare la questione relativa al possesso del requisito dell’inserimento nelle vecchie graduatorie provinciali per supplenze di cui all’o.m. 21 marzo 1987, n. 78. Poiché la valutazione della censura, ove il giudice si orienti per la sua fondatezza, impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che subiranno la riammissione nella graduatoria della ricorrente, la sentenza impugnata va annullata, ai sensi dell’art. 105 Cod. proc. amm., con rinvio al primo giudice perché in quel grado non v’è stata integrazione del contraddittorio. Il Collegio, in ogni caso, rileva che la relazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Napoli, in ordine al mancato ritrovamento della graduatoria su cui si controverte, appare insufficiente, perché non esclude che i file siano conservati dall’autorità ministeriale centrale. In caso di risposta negativa dell’ufficio competente del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il giudice di primo grado potrà trarne le coerenti conseguenze”*.

In esecuzione della decisione del Consiglio di Stato innanzi trascritta, la Sig.ra Alfieri notificava ricorso per la riassunzione del giudizio dinanzi al TAR per la Campania (r.g.n. 4302/2008).

E) CON RIFERIMENTO AGLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Gli estremi dei provvedimenti impugnati sono:

- 1) del provvedimento del 27/05/2008 prot. n. 2829 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con cui si è decretato che la Sig.ra Maria Grazie Alfieri non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e si è disposto che il servizio prestato, in virtù dell’inserimento in graduatoria, venga annullato;
- 2) del provvedimento del 12/06 /2008 prot. n. MPIAOU SPNA-3110 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con cui si “conferma” che la Sig.ra Alfieri non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e si è disposto l’annullamento della validità giuridica del servizio prestato.
- 3) nonché per la declaratoria del diritto della Sig.ra Alfieri a permanere nella graduatoria permanente del 30/10/2001 dell’Ufficio Provinciale Scolastico della

Campania di Napoli relativa ai collaboratori scolastici e del diritto al riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato negli aa.ss. 2006/2007 e 2007/2008, in virtù dell'inserimento nella predetta graduatoria.


(annullamento richiesto con il ricorso introduttivo)

4) del provvedimento 18-23/03/2009 il MIUR prot. n. 1418/1 – Ufficio provinciale Scolastico di Napoli ha illegittimamente decretato che la Sig.ra Alfieri *“non ha titolo ad essere inserita nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001”* ed ha invitato i Dirigenti presso le cui istituzioni scolastiche la Sig.ra Alfieri ha prestato servizio *“alla risoluzione dei contratti ed all’annullamento della validità giuridica del servizio reso”*.

(annullamento richiesto con i motivi aggiunti)

F) CON RIFERIMENTO ALL'INDICAZIONE NOMINATIVA DEI CONTROINTERESSATI INSERITI NELLA GRADUATORIA DE QUA

I nominativi dei controinteressati inseriti nelle graduatorie versate in atti ed in possesso della signora Alfieri de qua sono:



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI NAPOLI

Prot. n°3157/13

Napoli, 31.7.97

Ai Capi di Istituto di ogni ordine e grado
NAPOLI e PROVINCIA
All'Albo dell'Ufficio - S E D E

IL PROVVEDITORE

VISTA l'O.M. n° 59 del 21.2.94, relativa alle nomine del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo determinato nelle scuole ed istituti di istruzione primaria, secondaria, artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole statali;

VISTE le graduatorie provinciali definitive per supplenze del personale ATA pubblicate il 27.1.95 con D.P. n° 90232/95;

TENUTO CONTO che successivamente alla pubblicazione delle predette graduatorie sono stati riscontrati errori materiali riguardanti la posizione di alcuni aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse;

ATTESA la necessità di procedere nell'esercizio dell'autotutela, alle conseguenziali rettifiche come previsto dall'art.9, comma 5 della sopracitata O.M.,

VISTI i propri decreti n° 90031/15 del 2.5.95, n° 90031/49 del 24.10.95, n° 90031/499 bis del 31.10.95, n° 90031/53 del 14.11.95, n° 90031/56 del 11.12.95, n° 90049/3 del 31.1.96, n° 90049/65 del 25.9.96 e n° 3157/4 del 25.2.97;

ATTESA la necessità di coordinare tutti i decreti e gli atti di rettifica delle predette graduatorie definitive, al fine di assicurare la massima trasparenza e chiarezza amministrativa;

D E C R E T A

gli uniti elenchi - che fanno parte integrante del presente decreto - integrano e sostituiscono i decreti di rettifica delle graduatorie del personale ATA anni 94/98.

I Capi di Istituto sono tenuti ad assicurare la massima diffusione del presente decreto e di disporre per il più rigoroso e puntuale aggiornamento delle graduatorie di istituto in virtù delle modifiche apportate con il presente provvedimento.

Si ringrazia per la collaborazione e si attende un cenno di riscontro.

IL PROVVEDITORE AGLI STUDI
Salvatore Gine

dec.41

NUOVE INCL

NUOVE INCLUSIONI					
Cognome e Nome			Gr	a posto	con punti
ALFIERI MARIA GRAZIA	NA	13/09/68	G	11998	2,00
ALLOCCA ERASMO	NA	10/08/73	E	1774 BIS	14,91
AMBROSIO ANTONIO	NA	10/02/66	A	5857	8,93
AMBROSIO ANTONIO	NA	10/02/66	E	11810	10,93
AMBROSIO ANTONIO	NA	10/02/66	DAR18	792	6,60
AMBROSIO ANTONIO	NA	10/02/66	DAR21	1175	6,60
AMETRANO PASQUALE	NA	12/07/62	DAR20	206	7,50
ASCIONE MARIA	NA	26/11/68	DAR33	45	8,00
ASCIONE MARIA	NA	26/11/68	DAR02	1310	8,00
ASCIONE MARIA	NA	26/11/68	DAR08	2735	8,00
BASSO LOREDANA	NA	20/12/72	DAR08	401	9,67
BASSO LOREDANA	NA	21/12/72	DAR08	401	9,67
BIANCO IMMACOLATA	NA	10/06/56	G	6595	2,50
BIANCO ONOFRIO	NA	26/07/60	G	6593	2,50
BORRELLI MARIO	NA	07/07/69	G	12091	2,00
BRANDI SILVANA	NA	02/07/52	E	28657	9,30
BUCCELLI M.ROSARIA	NA	06/08/73	A	13905	7,33
BUONAIUTO ANTONIO	EE	12/06/63	DAR26	656	6,00
BUONAIUTO ANTONIO	EE	13/06/63	E	52508	8,00
CAIAZZO MASSIMO	NA	06/10/73	E	16865	10,33
CAIAZZO MASSIMO	NA	07/10/73	DAR02	1044	8,33
CAIAZZO MASSIMO	NA	08/10/73	DAR08	2181	8,33
CANNAVALE ASSUNTA	NA	25/01/57	G	4127	4,00
CAPUANO SERGIO	NA	03/09/72	DAR08	1403	9,00
CAPUANO SERGIO	NA	04/09/72	DAR02	651	9,00
CARPINO CARMELINA	NA	10/08/69	G	12091	2,00
CARUSO BRUNA	NA	09/12/63	DAR22	6	12,93
CASCIELLO MARIA NEVE	NA	13/03/61	DAR21	1428	6,10
CASTELLANO GIUSEPPE	NA	30/07/61	G	5256	3,50
CIAO CARMEN	NA	01/05/72	DAR21	1428	6,10
CIMMINI RAFAELE	NA	17/07/71	E	29761	9,17
CIMMINO ALFONSO	NA	30/11/67	E	38148	8,67
COPPOLA RAFFAELE	NA	01/01/67	G	11787	2,00
COPPOLA SALVATORE	NA	07/02/66	DAR03	533	6,00
CORCIONE SABATO	NA	26/02/74	E	35287	9,00
CORTILE PASQUALE	NA	07/09/61	A	24006	6,00
CORTILE PASQUALE	NA	08/09/61	DAR01	1522	6,11
CORTILE PASQUALE	NA	09/09/61	DAR08	6891	6,11
CORTILE PASQUALE	NA	10/09/61	E	51087	8,00
COTONE SERENELLA	NA	21/05/64	DAR12	24	10,50
D'ALISA ANTONIETTA	NA	30/05/72	A	21047	6,33
D'ALISA ANTONIETTA	NA	31/05/72	E	43845	8,33
D'ANIELLO M.ROSARIA	NA	27/07/54	A	866BIS	14,50
D'ANIELLO M.ROSARIA	NA	28/07/54	E	1202BIS	16,50
D'ANIELLO VANIA	NA	08/05/73	E	7003	11,67
D'ANTUONO CARMELA	NA	11/09/73	A	6981	8,67
D'ANTUONO CARMELA	NA	12/09/73	E	13854	10,67
DE LANDRO RAFFAELE	NA	08/04/52	E	14090	10,50
DE MARE GIUSEPPE	NA	30/07/40	DAR21	55	12,17
DE PAOLIS CINZIA	NA	20/05/66	G	11699	2,00
DE SARNO FILOMENA	NA	28/08/71	E	59168	6,10
DESINA RAFFAELE	NA	25/09/63	DAR10	1261	9,00
DI GUIDA MARIA PIA	SA	08/02/62	A	24090	6,00

Con riferimento alla graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore
scolastico di cui al D.M. 75 del 19 aprile 2001:

SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
SUPPLENZE PERSONALE A.T.A. D.M.75 DEL 19/04/2001
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI

SS-13-
22
P.

ELENCO ALFABETICO GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA

COGNOME E NOME		* DATA E PROV. * * DI	* NASCITA * * COD.	POS.	PUNT.	* COD.	POS.	PUNT.	* COD.	POS.
* ALFE'	FILOMENA	* 25/11/54 NA *	* CS	9236	1,10	*	*	*	*	*
* NA/001916	COD. FISC.: LFAFMN54S65I293T RECAPITO : T TRAM 28 80029									
* ALFIERI	DOMENICO	* 10/02/55 NA *	* CS	9614	0,60	*	*	*	*	*
* NA/001917	COD. FISC.: LFRDNC55B10L460L RECAPITO : VIA GARIBALDI 24									
* ALFIERI	EMILIA	* 12/04/66 NA *	* CS	4837	2,00	*	*	*	*	*
* NA/001918	COD. FISC.: LFRMLE66D52H243U RECAPITO : V 4 NOVEMBRE 89									
* ALFIERI	GIORGIO	* 03/01/57 NA *	* CS	12668	*	*	*	*	*	*
* NA/001919	COD. FISC.: LFRGRG57A03P839J RECAPITO : PIAZZA GARIBALDI N 101 SC E									
* ALFIERI	GIUSEPPINA	* 14/07/58 NA *	* CS	7411	2,00	*	*	*	*	*
* NA/001920	COD. FISC.: LPRGPP58L54H243Z RECAPITO : VIA IV NOVEMBRE 89									
* ALFIERI	LUCIA	* 18/10/60 NA *	* CS	6652	2,00	*	*	*	*	*
* NA/000682	COD. FISC.: LFRLCU60R58C929Q RECAPITO : VIALEDELPROGRESSO 1									
* ALFIERI	MARIA	* 21/06/53 NA *	* CS	2738	3,00	*	*	*	*	*
* NA/001921	COD. FISC.: LFRMRA53H61G283Y RECAPITO : VIA CROCE 14									
* ALFIERI	MARIA GRAZIA	* 13/09/68 NA *	* CS	3481	2,50	*	*	*	*	*
* NA/020713	COD. FISC.: LFRMGR68P53I073S RECAPITO : VIA PROVINCIALE PER RISIGLIANO									
* ALFIERI	SILVANA	* 19/05/58 NA *	* CS	7450	2,00	*	*	*	*	*
* NA/001922	COD. FISC.: LFRSVN58E59F839G RECAPITO : VIA CAVALIERIZZA 8									
* ALFIERO	COSIMO	* 11/04/66 NA *	* CS	3437	2,50	*	*	*	*	*
* NA/001924	COD. FISC.: LFRCSM66D11F839Q RECAPITO : VIA DELLE PALME 16									
* ALFIERO	NUNZIA	* 22/07/50 NA *	* CS	8567	2,00	*	*	*	*	*
* NA/001925	COD. FISC.: LFRNNZ50L62G902F RECAPITO : VIA AUTOSTRADA 28									
* ALFINITO	GIUSEPPINA	* 04/02/55 NA *	* CS	8126	2,00	*	*	*	*	*
* NA/000008	COD. FISC.: LFNPGPP55B44F839C RECAPITO : VIA A L ASTORE 1									
* N.B. - (*): ESCLUSO DAL PROFILO										

PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO				GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA										
POS.	DATI ANAGRAFICI			IDENT.	PREC.	PUNTEGGI SERV.	TITOLI	RIS.	PREF.	N. LO FIG SE	PUNT. TOT.	ART. 4.2 (*)	ART. 21 (**)	ACQ PA RIS
003472	ZACCARO	ANTONIO	NA/017960	NA/017960	2,50					00	2,50			
003473	CARUSO	SIMONE	NA/004317	NA/004317	2,50					00	2,50			
003474	ACCURSO	GAETANO	NA/001769	NA/001769	2,50					00	2,50			
003475	BUONINCONTRO	GIUSEPPE	NA/003612	NA/003612	2,50					00	2,50			
003476	CAPPELLA	MARIA	NA/004038	NA/004038	2,50					00	2,50			
003477	IARDINO	ANNAMARIA	NA/009981	NA/009981	2,50					00	2,50			
003478	MOLISSO	ANGELA	NA/012188	NA/012188	2,50					00	2,50			
003479	PRISCO	ROSA	NA/014345	NA/014345	2,50					00	2,50			
003480	ORABONA	PIETRO	NA/012972	NA/012972	2,50					00	2,50			
003481	ALFIERI	MARIA GRAZIA	NA/020713	NA/020713	2,00	0,50				00	2,50			
003482	LECCE	DANIELA	NA/010544	NA/010544	2,50					00	2,50			
003483	VISCONTI	GILDA	NA/017761	NA/017761	2,50					00	2,50			
003484	MELE	TIZIANA	NA/011853	NA/011853	2,50					00	2,50			
* N.B. - (*): PRECEDENZA ART. 4.2 (**): ART. 21 L. 104/92.														

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA

PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO

POS. GRAD.	DATI ANAGRAFICI	IDENT.	PREC.	PUNTEGGI SERV. TITOLI	RIS.	PREF.	N. LO FIG SE	PUNT. TOT.	ART.4.2 (*)	ART.21 (**)	ACQ RIS	PAT
004720	MARCELLO ANTONIO 10/02/1967 (CE) MRCNTN67B10G661B	NA/011323	2,00				00	2,00				
004721	GRIECO GIOVANNI 08/02/1967 (NA) GRCGNN67B08F839J	NA/009708	2,00				00	2,00				
004722	ZUBBA GIUSEPPINA 07/02/1967 (NA) ZBBGPP67B47F839J	NA/018051	2,00				00	2,00				
004723	BONITO PAOLA 05/02/1967 (NA) BNTPLA67B45F839D	NA/003283	2,00				00	2,00				
004724	DI LALLO SALVATORE 03/02/1967 (SA) DLLSVT67B03I483A	NA/007228	2,00				00	2,00				
004725	ROMEO ENRICO 30/01/1967 (NA) RMONRC67A30F839Z	NA/014935	2,00				00	2,00				
004726	DI FALCO MACARIO 28/01/1967 (NA)	NA/007121	2,00				00	2,00				
004727	RICCIO FRANCESCO 27/01/1967 (NA) RCCFNC67A27F839C	NA/014702	2,00				00	2,00				
004728	TREZZA ADELE 25/01/1967 (NA) TRZDLA67A65F839V	NA/017186	2,00				00	2,00				
004729	GUCCI MASSIMO 18/01/1967 (NA) GCCMSM67A18F839T	NA/009828	2,00				00	2,00				
004730	BORRELLI NUNZIA 15/01/1967 (NA) BRNRNZ67A55H243R	NA/003326	2,00				00	2,00				
004731	SCHERILLO MARCO 08/01/1967 (NA) SCHMRC67A08F839N	NA/015937	2,00				00	2,00				
004732	SANTUCCI VANIA 07/01/1967 (NA) SNTVNA67A47F839Q	NA/015661	2,00				00	2,00				

* N.B. - (*): PRECEDENZA ART. 4.2 (**): ART. 21 L. 104/92.

Elenco e graduatoria provinciale ad esaurimento personale A.T.A. 2 fascia per l'A.S. 2001/2002 - Graduatorie Dett.

Profilo	Area Prof.	Pos. Grad.	Cognome	Nome	Data nascita	Prov. nascita	Identif.	Punt. Proc.	Punt. Serv.	Punt. Tit.	Punt. Totale	Acq. con riserva
CS		003913	ZOCCOLA	SABINO	20 08 1986	NA	NA/018043	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		004585	ZOCCOLA	UMBERTO	04 03 1984	NA	NA/018044	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		003760	ZONFRILLO	ALBERTO	27 03 1948	NA	NA/018048	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		010739	ZONFRILLO	BRUNO	19 05 1960	NA	NA/018047	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		006697	ZOPPO	MARIA	07 09 1958	NA	NA/018048	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		012750	ZOPPO	VINCENZA	27 11 1951	NA	NA/018049	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		014017	ZORINO	CIRO	08 11 1943	NA	NA/018050	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		004066	ZUBBA	GIUSEPPINA	07 02 1987	NA	NA/018051	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		011787	ZUBBO	LORETANA	15 10 1958	NA	NA/018052	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		007967	ZUCARO	ANNA	25 06 1949	NA	NA/018053	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		006081	ZUCCALA'	ROSETTA	29 07 1960	VV	NA/001645	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		010375	ZUCCARINI	GIUSEPPE	12 06 1961	NA	NA/018054	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		008838	ZUCCHERO	ANNUNZIATA	05 06 1946	NA	NA/018055	000,15	000,00	000,00	000,15	
CS		013072	ZUCCHINO	GIUSEPPINA	24 09 1949	NA	NA/018056	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		010126	ZULLO	GIOVANNA	23 12 1981	NA	NA/018057	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		011309	ZULLO	GIUSEPPE	21 08 1958	NA	NA/018058	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		007074	ZUPPA	GIUSEPPA	19 03 1957	NA	NA/000688	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		010723	ZUPPA	MICHELE	13 08 1980	NA	NA/018060	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		004730	ZUPPARDI	GIUSEPPE	13 10 1983	NA	NA/018081	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		002978	ZUPPARDI	SALVATORE	18 11 1964	NA	NA/018082	002,50	000,00	000,00	002,50	
CS		006209	ZURLO	MARIA TERESA	14 12 1959	SA	NA/018083	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		000979	ZUROLO	VINCENZO	21 09 1963	NA	NA/018064	004,50	000,00	000,00	004,50	

GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA

PROFILO A.T.A.: CS - COLLABORATORE SCOLASTICO	IDENTIF.	PUNTEGGI	RIS.	PREF.	NUM.	LOD.	PUNT.	ART.4.2	ACC
POS. DATI ANAGRAFICI		PREC.			FIGLI	SER.	TOT.	(*)	RIS
GRAD.									
006124 COLARDO 29/09/1968 (NA) CLRGPP68P69F839T	NA/005224	2,00					2,00		
006125 GIORDANO 20/09/1968 (NA) GRDLCU68P68C129V	NA/009487	2,00					2,00		
006126 OREFICE 25/09/1968 (NA) RFCNTN68P25F839R	NA/012981	2,00					2,00		
006127 ALBARANO 24/09/1968 (NA) LBRLCU68P64E954Z	NA/001868	2,00					2,00		
006128 DEL GIUDICE 22/09/1968 (NA) DI.GRSO68P62G812O	NA/006381	2,00					2,00		
006129 SQUILLANTE 21/09/1968 (NA) SQLRMN68P61F839E	NA/016710	2,00					2,00		
006130 BOTTA 14/09/1968 (NA) BTDLR68P54F839P	NA/003396	2,00					2,00		
006131 NAZZARO 13/09/1968 (NA) NZZGPP68P53F839W	NA/012734	2,00					2,00		
006132 NAPPI 13/09/1968 (NA) NPPNGR68P53E620N	NA/012652	2,00					2,00		
006133 MAIORINO 07/09/1968 (SA) MRNNTN68P07I720K	NA/011101	2,00					2,00		
006134 VASSALLO 05/09/1968 (NA) VSSFLV68P45F839F	NA/017498	2,00					2,00		
006135 TERMINIELLO 05/09/1968 (NA) MARIA	NA/016958	2,00					2,00		
006136 DI COSTANZO 25/08/1968 (NA) DCSTRS68M65A617D	NA/007072	2,00					2,00		

* N.B. - (*): PRECEDENZA ART. 4.2

copia stralcio graduatoria corrispondente ad aspiranti con punteggi reclamati da: ALFIERI MARIA GRAZIA

Elenchi e Graduatorie provinciali ad esaurimento personale A.T.A. 2° fascia per l'A.S. 2001/2002 - Graduatorie Def.

Profilo	Area Prof.	Pos. Grad.	Cognome	Nome	Data nascita			Priv. nascita	Identif.	Punt. Prec.	Punt. Serv.	Punt. Tit.	Punt. Totale	Acq. con riserva
CS		003913	ZOCCOLA	SABINO	20	08	1968	NA	NA/018043	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		004585	ZOCCOLA	UMBERTO	04	03	1964	NA	NA/018044	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		003760	ZONFRILLO	ALBERTO	27	03	1948	NA	NA/018048	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		010739	ZONFRILLO	BRUNO	18	05	1960	NA	NA/018047	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		006697	ZOPPO	MARIA	07	09	1958	NA	NA/018048	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		012750	ZOPPO	VINCENZA	27	11	1951	NA	NA/018049	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		014017	ZORINO	CIRO	08	11	1943	NA	NA/018050	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		004066	ZUBBA	GIUSEPPINA	07	02	1987	NA	NA/018051	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		011787	ZUBBO	LORETANA	15	10	1956	NA	NA/018052	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		007987	ZUCARO	ANNA	25	08	1948	NA	NA/018053	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		008081	ZUCCALA'	ROSETTA	29	07	1980	VV	NA/001845	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		010375	ZUCCARINI	GIUSEPPE	12	08	1981	NA	NA/018054	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		008838	ZUCCHERO	ANNUNZIATA	05	06	1948	NA	NA/018055	000,15	000,00	000,00	000,15	
CS		013072	ZUCCHINO	GIUSEPPINA	24	09	1949	NA	NA/018056	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		010126	ZULLO	GIOVANNA	23	12	1981	NA	NA/018057	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		011309	ZULLO	GIUSEPPE	21	08	1958	NA	NA/018058	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		007074	ZUPPA	GIUSEPPA	19	03	1957	NA	NA/000886	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		010723	ZUPPA	MICHELE	13	06	1960	NA	NA/018080	000,00	000,00	000,00	000,00	
CS		004730	ZUPPARDI	GIUSEPPE	13	10	1963	NA	NA/018081	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		002978	ZUPPARDI	SALVATORE	18	11	1984	NA	NA/018082	002,50	000,00	000,00	002,50	
CS		006299	ZURLO	MARIA TERESA	14	12	1959	SA	NA/018083	002,00	000,00	000,00	002,00	
CS		000979	ZUROLO	VINCENZO	21	09	1963	NA	NA/018084	004,50	000,00	000,00	004,50	

29/08/2008

1 di 1

MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

PERSONALE A. T. A.

GRADUATORIE DEFINITIVE DI SUPPLENZA ANNUALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 1994/95 - 1995/96

ELENCO ALFABETICO DEGLI ASPIRANTI

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	PROV. COD.	POS.	PUNT.	COD.	GRADUATORIA
ALFIERI MARIA	17/06/63	NA A	10051	8,00	E	70
ALFIERI MARIA	4/03/64	NA	ESCLUSO		DA TUTTE LE	
ALFIERI MARIA CARMELA	3/05/62	NA E	8889	11,20		
ALFIERI MARIA GRAZIA	15/01/54	NA A	19706	6,33	E	119
ALFIERI MARIA GRAZIA	24/04/64	NA A	8175	8,33	E	150
ALFIERI MARIA GRAZIA	1/10/64	NA E	33200	9,00		
ALFIERI MARINA	22/07/69	NA E	22261	9,83		
ALFIERI MICHELE	25/07/59	NA D AR01	354	8,83	D AR08	12
ALFIERI MICHELE	1/05/66	NA E	21720	9,93		
ALFIERI NUNZIA	19/01/57	NA E	56377	7,85	G	21
ALFIERI NUNZIA	30/04/72	NA E	28337	9,33		
ALFIERI OLGA	13/05/58	NA E	48880	8,00		
ALFIERI PASQUALINA	1/09/67	NA E	43043	8,33		
ALFIERI PATRIZIA	30/01/68	NA E	54634	8,00		
ALFIERI PATRIZIA	4/04/69	NA E	11232	11,00		
ALFIERI PELLEGRINO GERARDO	2/05/58	NA D AR	ESCLUSO		E	41
ALFIERI RAFFAELA	5/06/57	NA A	21450	6,17	E	39
ALFIERI RITA	21/05/65	NA A	4411	9,33	E	10
ALFIERI ROSA	15/05/66	NA E	25733	9,50		
ALFIERI ROSARIA	24/07/65	NA E	20292	10,00		

Si precisa che i nominativi appena indicati sono gli unici di cui è a conoscenza la Sig.ra Alfieri Maria Grazia poichè il MIUR, inottemperante all'ordine giudiziale impartito dal Consiglio di Stato con ordinanza r.g.n. 1263/2013 non ha prodotto la graduatoria iniziale del 2001 dalla quale la Sig.ra Alfieri Maria Grazie risulta essere esclusa, ma si è limitato a produrre lo stralcio della graduatoria del 2001 (prima del provvedimento di esclusione datato 27/05/2008) alla data del 22/07/2006 con il punteggio ed il posto della Sig.ra Alfieri (posto n. 3481, punteggio 2,5) e lo stralcio della graduatoria del 2001 (prima del provvedimento di esclusione datato 27/05/2008) alla data del 22/07/2006 con il punteggio ed il posto della Sig.ra Zubba Giuseppina (posto n. 4722 punteggio 2,00). La Sig.ra Alfieri,

soccorrendo alla carenza documentale della P.A. h prodotto copia della graduatoria iniziale del 2001 dalla quale risulta esclusa e nella quale compare alla posizione n. 4066 con un punteggio di 2,00 la Sig.ra Zubba Giuseppina.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza dell'Ottava Sezione del TAR Campania r.g.n. 2421/2014 depositata in data 30/04/2014, comunicata in data 17/06/2014 via pec all'indirizzo avvocatodascoli@pec.giuffre.it per conto di invio_avvisi@pec.ga-cert.it, pronunciata nel ricorso r.g.n. 4302/2008, integrato da motivi aggiunti, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del n. R.G. nella sottosezione "Ricerca ricorsi" presente all'interno della pagina web relativa al TAR Campania Napoli.

Roma 10/07/2014

Avv. Prof. Carlo Rienzi